



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

### **“LEGGE IN MATERIA DI EDITORIA E DI PROFESSIONE DEGLI OPERATORI DELL’ INFORMAZIONE”**

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

sensibili alle sollecitazioni che da oramai diversi anni pervengono dal mondo dell’Informazione e dell’Editoria e fortemente consapevoli riguardo la necessità di un nuovo testo di legge capace di riconoscere le professionalità degli operatori dell’Informazione, che ne regoli l’operato e che tuteli il pluralismo delle fonti di Informazione quale requisito basilare di ogni paese democratico,

nell’ambito dell’impegno di Governo, a seguito dell’Istanza d’Arengo presentata in data 7 ottobre 2012 ed accolta dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 gennaio 2013, ad intraprendere i provvedimenti necessari per il riconoscimento della professione dei giornalisti sammarinesi,

nella piena convinzione che il mondo dell’informazione e dell’editoria rappresenti una parte fondamentale delle relazioni economiche e sociali di un paese e che, in un momento così impegnativo per l’economia sia doveroso creare le basi di un sistema con regole certe in grado di favorire la costruzione di rinnovate relazioni con altri paesi, con particolare attenzione alle innovazioni e ai cambiamenti di questo specifico settore senza tralasciare gli aspetti legati ai web,

al fine di dare concreta attuazione all’obiettivo politico di definire un progetto di legge che definisca in un “testo unico” tutti gli aspetti legati all’editoria e ai professionisti dell’informazione,

il Governo e la maggioranza hanno espresso l’intenzione di procedere con l’esame, in Consiglio Grande e Generale, del presente progetto di legge che va, dunque, interpretata come chiaro segno di impegno da parte del Governo, di dare una decisa risposta all’esigenza di regolamentare questo settore, anche in ragione delle problematiche più volte rilevate dalle relazioni annuali della Commissione di Vigilanza e per il corretto sostegno e l’adeguata tutela di chi fa impresa in questo campo.

L’elaborazione e la successiva stesura della proposta di legge che oggi è sottoposta all’Aula Consiliare è stata preceduta da un’attenta analisi del settore dell’editoria e



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

dell'informazione e da un serio confronto con gli operatori sammarinesi del settore, come direttori di testate giornalistiche e di imprese. Il testo, volendo chiaramente rappresentare uno strumento normativo rispondente alla nostra realtà, ha cercato di essere il mezzo attraverso cui i professionisti dell'informazione operanti nel nostro territorio possano, a pieno titolo, essere riconosciuti anche al di fuori della Repubblica di San Marino.

Hanno costituito un valido e prezioso ausilio alla stesura della normativa che si presenta, le osservazioni e le considerazioni scaturite dal fitto confronto che si è tenuto con la Commissione di Vigilanza, valutazioni frutto dell'attività svolta dalla stessa Commissione negli anni sulla base delle normative fino ad ora vigenti. Facendo tesoro di ciò, abbiamo cercato di elaborare un testo unico in grado di risolvere e superare le problematiche più volte rilevate dalle relazioni annuali della Commissione di Vigilanza.

Molto utile alla costruzione del testo è stato anche il progetto di legge presentato nel maggio del 2008 dall'allora Segretario di Stato con delega all'Informazione, Consigliere Ivan Foschi, al quale si riconosce il merito di aver formulato il primo progetto di legge in materia.

Il testo quindi, costituisce un quadro di riferimento per tutti gli attori del settore dell'informazione e dell'editoria: giornalisti, pubblicisti, ed editori. Attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che operano nel settore dell'informazione sammarinese, si è cercato di articolare, un progetto di legge che cogliesse le criticità fino ad adesso evidenziate elaborando i cambiamenti necessari.

Si può affermare che l'elemento fortemente caratterizzante il progetto sia costituito dall'analisi e dalla ricerca di soluzioni concrete ai principali problemi evidenziati.

A maggio 2013 si è tenuto il primo convegno sulla libertà di stampa a San Marino - "Libera stampa, libero Stato" - a cui hanno partecipato ospiti illustri italiani e sammarinesi, quale primo confronto diretto con i professionisti del settore in un clima di apertura verso l'Europa e il mondo dell'informazione che sta cambiando radicalmente, ma anche con l'intento di un auspicabile intensificazione dei rapporti con l'Italia per una futura collaborazione in termini di riconoscimento della professione di giornalista.

Il panorama sammarinese in materia di informazione si forma principalmente con l'attività dei "giornali di Partito" per poi evolversi, in maniera esponenziale, con la nascita di una televisione di Stato, di numerose testate cartacee quotidiane e periodiche, della



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

radio e del più recente proliferarsi delle testate giornalistiche online, la cui importanza è ormai certificata dalla diffusione immediata, in tempo reale, delle notizie.

Il diritto all'informazione, quindi alla conoscenza, è un diritto universalmente riconosciuto come fondante, necessario per la partecipazione alle scelte consapevoli dei cittadini, necessario per un corretto esercizio della democrazia e dell'autodeterminazione dei singoli.

Conoscenza ed informazione sono di certo elementi imprescindibili del vivere in una comunità in cui democrazia e libertà da sempre hanno rappresentato i componenti fondanti della storia millenaria della nostra repubblica.

Considerata l'importanza che riveste l'informazione, risulta necessario che chi opera in questo campo, sia messo nelle condizioni di svolgere con dignità tale importante ruolo con quella professionalità che rispetti l'alta funzione di cui si fa interprete e nello stesso tempo gli consenta di conseguire i meritati riconoscimenti economici e soprattutto la possibilità di stipulare contratti che riconoscono la professione svolta.

Per cercare di rendere il settore dell'informazione sempre maggiormente rispondente ai criteri sopra esposti si è operata la scelta di costruire un percorso formativo ed una struttura che garantisca determinati passaggi e verifiche e perché no controlli sul corretto uso delle informazioni e sulla veridicità delle notizie divulgate.

Se è, infatti, imprescindibile garantire la massima libertà di "stampa" garantendo agli operatori dell'informazione anche un accesso agevole alle fonti delle notizie, è anche vero che debba essere garantito al massimo anche chi diviene l'oggetto della notizia.

Nella stesura del presente progetto di legge si è cercato allora di assicurare la libertà di colui che propone la notizie, ma anche di tutelare colui che è oggetto delle stesse, in modo da non permettere un uso distorto dell'informazione, così sanzionando comportamenti scorretti e giuridicamente perseguibili. Tutti ci rendiamo, infatti, immediatamente conto di quanto si possa arrecare danno sia al soggetto interessato dalla notizia che alla collettività, proponendo una notizia non vera, così andando sicuramente ad interferire con i processi di formazione della critica e della reale conoscenza delle cose. Tutti ci rendiamo immediatamente conto di quanto possa essere dannosa la disinformazione e la distorsione della notizia.

Risulta assolutamente necessario quindi, favorire lo studio e la preparazione anche etica degli operatori dell'informazione, nella più ampia garanzia della libertà del



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

professionista dell'informazione, rendendolo pienamente consapevole di quale potente strumento abbia a disposizione.

Il nostro cammino nell'elaborazione del progetto che qui si presenta è partito da un vero e proprio vuoto normativo e quindi, vista la situazione, si è voluto regolamentare l'intero sistema dell'informazione ponendo al centro della struttura la figura del giornalista, ovvero il professionista che, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, ha il compito di informare la cittadinanza.

A tutela del sistema informativo sammarinese, si è istituita poi la Consulta per l'Informazione, che è un organo composto da pubblicitari, giornalisti (di tutte le categorie di appartenenza) e da editori.

Si è scelto di non prevedere un ordine professionale, ritenendo tale strutturazione superata e non più rispondente alle esigenze dei tempi, privilegiando invece la creazione della Consulta per l'informazione cosicché potesse essere istituzionalizzato un forum di incontro dove tutti i vari attori del sistema dell'informazione potessero costantemente confrontarsi. Tale organo sarà quello che dovrà altresì elaborare il Codice Etico.

E' stata inoltre istituita l'Autorità Garante per l'Informazione, organo deputato alla vigilanza dell'intero sistema, che opererà controlli in merito alla condotta professionale dei giornalisti, sull'osservanza, da parte degli stessi, dei precetti fissati dal Codice Deontologico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione delle norme in esso contenute. Questa Autorità, vista la volontà di rendere gli operatori dell'informazione i veri protagonisti del settore nel quale lavorano, saranno scelti solo fra i professionisti del settore e saranno: due indicati direttamente dalla Consulta, due indicati dai gruppi politici di maggioranza e opposizione e uno dal Segretario di Stato con delega all'Informazione.

La Legge 13 febbraio 1998 n.25 e il Decreto 28 ottobre 1999 n.108 hanno disciplinato le imprese editrici e i contributi pubblici senza analizzare concetti quali la "trasparenza della stampa" e senza individuare "l'equilibrio fra il diritto di cronaca e il diritto dei cittadini alla privacy".

Nell'intento di costruire un sistema di norme volte a garantire la massima qualità del prodotto editoriale tenendo conto di tutti gli "attori del settore", non si nasconde che il difficile è proprio equilibrare beni di rilevanza costituzionale come la libertà di espressione e la tutela della reputazione, l'impianto normativo si fonda sul diritto ad informare e ad essere informati con l'intento di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

manifestazione del pensiero e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione oggettiva ed equilibrata.

I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione sono stati richiamati in diverse Direttive, Risoluzioni e Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. In particolare all'art. 11, comma 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, si sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media, la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo con l'articolo 10, tutela espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a "ricevere" informazioni. L'articolo 6 della nostra Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese "*riconosce a tutti le libertà civili e politiche*", "*garantisce le libertà della persona ..... di manifestazione*".

Per garantire la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista è quindi un'informazione corretta ed imparziale sono necessarie norme in grado di assicurare un sostanziale rispetto delle regole condivise e al tempo stesso cogenti da parte degli operatori dell'informazione, siano essi giornalisti, pubblicisti o editori. Dall'altra parte diventa altresì determinante riconoscere agli operatori dell'informazione i loro diritti. In questo senso si è intervenuti prevedendo:

- l'adozione di un codice deontologico, che verrà redatto con l'indispensabile contributo dei professionisti del settore;
- la Consulta per l'informazione, quale organismo che svolge un ruolo di autogoverno del sistema e che coinvolge tutti i professionisti: pubblicisti, giornalisti (di tutte le categorie di appartenenza) ed editori, evitando così le caratteristiche più "corporative" di un ordine professionale vero e proprio;
- l'introduzione della figura del giornalista ovvero il professionista che, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione, ha il compito di informare la cittadinanza mediante articoli o inchieste;
- forme contrattuali di tutela per gli operatori dell'informazione;
- norme e regole certe per le imprese e le testate giornalistiche, comprese le testate on-line.

Il grande dibattito aperto sulla figura dei pubblicisti merita una parentesi. Spesso questi operatori dell'informazione che non operano a tempo pieno e che dovrebbero essere in possesso di un'elevata esperienza professionale e di settore tale da legittimare una



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

produzione di informazione altamente specializzata, in realtà sono giornalisti professionisti non pagati adeguatamente e che mantengono questo status per avere l'opportunità di svolgere anche altre attività. La norma proprio per non creare in questa fase di evoluzione differenze con la vicina Italia ha di fatto preso atto dell'attuale status lasciando la definizione degli aspetti normativi e retributivi delle professioni dell'informazione ad uno specifico contratto collettivo di lavoro e cercando di favorire l'accesso al percorso necessario per l'acquisizione dell'abilitazione alla professione di giornalista.

Infine il progetto di legge che ci si appresta ad esaminare disciplina il prodotto e l'attività editoriale, i sistemi di garanzia, il divieto delle posizioni dominanti, il deposito legale e gli interventi a sostegno dell'attività editoriale con un preciso obiettivo di razionalizzazione delle risorse, temi che approfondirò entrando nel merito dell'articolato.

## **DESCRIZIONE DELL'ARTICOLATO**

Il progetto di legge tratta i contenuti utili a raggiungere gli obiettivi sopra esposti, attraverso la seguente struttura:

- Titolo I "Finalità e principi"
- Titolo II "Disciplina delle professioni dell'informazione"
- Titolo III "Il Prodotto e l'Attività editoriale"
- Titolo IV "Norme transitorie e finali"

I titoli sono a loro volta suddivisi in Capi e Articoli sulla base di un'associazione per argomenti.

Il progetto si completa con due allegati:

- Allegato A "Categorie di appartenenza della professione di giornalista"
- Allegato B "Costo del prodotto editoriale."

### **Finalità e principi**

Nelle finalità si richiamano i concetti esposti in premessa, *"di promuovere e tutelare il pluralismo dell'informazione e di riconoscere e regolamentare le professioni dell'informazione nella Repubblica di San Marino"*.

La disciplina prevista dal presente progetto di legge in tema di editoria, ribadisco, mira all'arricchimento della produzione e della circolazione dei prodotti editoriali, allo



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

sviluppo delle imprese e del settore editoriale in conformità ai principi della concorrenza e del pluralismo, al sostegno all'innovazione e all'occupazione, alla razionalizzazione e alla trasparenza delle provvidenze pubbliche, e al riconoscimento delle professioni dell'informazione nella Repubblica di San Marino.

L'ambizione è quella di creare le basi normative per regolamentare la materia e si è ritenuto doveroso rimarcare una certa incisività sui principi ispiratori anche se l'impostazione può apparire pretenziosa.

L'articolo 2 prevede le varie definizioni che sono alla base dell'impianto normativo.

### **Diritti e doveri dei professionisti e formazione professionale - Codice Deontologico**

Richiamando la fonte normativa di grado più elevato - "*Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese*" - e facendo proprio il principio che i cittadini hanno il diritto di ricevere un'informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli e che gli operatori dell'informazione sono responsabili del proprio lavoro verso i cittadini e devono favorire il loro dialogo con gli organi d'informazione, si sono ricercate regole garanti dei fruitori e diritti/doveri degli operatori, con l'obiettivo di garantire la massima diffusione alla loro attività, promuovendo altresì approfondimenti professionali e culturali (Articolo 4).

Il nostro ordinamento prevede la responsabilità dell'autore dello scritto e di chiunque abbia concorso con lui, così come la tutela nei confronti della rivelazione del contenuto di documenti segreti e della rivelazione del segreto professionale, normate dal Codice Penale che punisce la rivelazione del segreto professionale.

Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini e per questo si prevede che ricerchi e diffonda ogni notizia o informazione che ritenga di "*pubblico interesse*", nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile.

Fermo restando che la responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra e che il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche, la norma prevede che l'operatore dell'informazione corregga tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica e favorisca la possibilità di replica.

Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. La violazione della regola deontologica del segreto sulla fonte fiduciaria comporta responsabilità disciplinare.

L'articolo 3 elenca i principali diritti e doveri degli operatori che comunque vengono rinviati per ogni dettaglio al Codice Deontologico, al cui rispetto sono tenuti tutti gli operatori dell'informazione e la cui stesura viene rimandata alla Consulta, che dovrà contenere regole chiare in materia di tutela dei minori e soggetti svantaggiati e dovrà apporre particolare attenzione alla veridicità e completezza delle informazioni divulgate e alle sanzioni applicabili nel caso di violazioni dei doveri deontologici.

### **Organi di tutela e vigilanza**

Nel pieno rispetto dell'attività svolta dall'associazione giornalisti sammarinese – Unione Sammarinese Giornalisti e Fotoreporter - che in questi anni con il loro impegno hanno in qualche modo colmato il vuoto normativo, soprattutto in relazione al riconoscimento professionale dei giornalisti, il progetto di legge riconosce agli operatori dell'informazione la facoltà di organizzarsi in associazioni (articolo 5), senza apporre nessun vincolo se non quello di registrarsi presso l'Autorità Garante per l'Informazione.

L'Autorità, come già anticipato, è un organo di controllo dell'intero sistema informativo sammarinese (Articolo 7), che "sostituisce" l'attuale Commissione di Vigilanza prevista dalla Legge 13 febbraio 1998 n.25. L'Autorità oltre alle competenze di cui alla Legge n.41 del 1989 "*Istituzione dell'ente di Radiodiffusione Sammarinese*", amplia i suoi compiti con strumenti più incisivi, esercitando controlli sul corretto esercizio delle attività di settore applicando le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme, ha potere di verifica per prevenire e contrastare limitazioni e distorsioni del pluralismo dell'informazione e di concentrazione tra imprese operanti nel settore. Cura la tenuta del registro delle imprese e delle testate giornalistiche.



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

Pur consapevoli delle grandi responsabilità e dell'importante impegno, anche in termini di tempo, che i membri dovranno dedicare, non si è ritenuto di prevedere alcun compenso, nella consapevolezza che chi vorrà rendersi disponibile lo farà nel pieno impegno che un ruolo istituzionale richiede.

Con l'articolo 6 viene istituita la Consulta per l'Informazione a cui aderiscono, come già anticipato, tutti i soggetti che ruotano intorno al mondo dell'informazione. Stesso criterio è stato individuato per la ripartizione delle cariche all'interno del Direttivo della Consulta. La Consulta assume un ruolo fondamentale sulla valutazione dei requisiti necessari per l'iscrizione ai registri previsti per i professionisti dell'informazione e al permanere delle condizioni. Contribuisce inoltre alla professionalizzazione degli operatori sia promuovendo aggiornamenti che accogliendo le domande per l'abilitazione professionale.

### **Professione di Giornalista e requisiti per l'abilitazione**

All'interno dell'Allegato A sono classificate le categorie che appartengono ai giornalisti professionisti. Le innovazioni tecnologiche e il digitale hanno modificato e ampliato le suddivisioni della categoria e il continuo evolversi ci ha portato a prevedere il decreto delegato quale veloce strumento per poter accogliere le specializzazioni che potrebbero rientrare tra le tipologie indicate.

Per tutti coloro che rientrano nell'allegato A si è previsto un percorso per accedere all'abilitazione alla professione di giornalista.

La prima tappa è l'iscrizione al registro dei praticanti dell'aspirante giornalista che abbia compiuto almeno 18 anni ed in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.

L'esercizio della pratica giornalistica deve svolgersi continuativamente per almeno dodici mesi presso un'azienda sammarinese.

All'articolo 10 sono fissati i requisiti necessari per l'ammissione all'esame per l'abilitazione alla professione di giornalista. A seguito del superamento della prova di idoneità (Articolo 12), svolta innanzi ad una Commissione d'esame, l'aspirante diventa giornalista a tutti gli effetti, entra a far parte di diritto della Consulta per l'Informazione, gli viene rilasciato il tesserino di Giornalista denominato Press Card (Articolo 13), e può iniziare a svolgere l'attività giornalistica presso una testata giornalistica sammarinese.



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

Sul titolo di studio per l'accesso alla professione il dibattito è ampio. La scelta fatta è dettata dalla volontà di garantire a tutti i soggetti con importanti attitudini alla professione di potervi accedere. Si è lasciata un'apertura, attraverso lo strumento del decreto delegato, garantendo la possibilità di modificare il titolo di studio in ragione dell'evoluzione che il sistema scolastico potrebbe prefigurare alla luce degli innumerevoli percorsi formativi che stanno sorgendo (scuole di giornalismo, lauree in informazione, master).

### **Tenuta dei Registri e Registri speciali dei Giornalisti**

Tutti i registri degli operatori dell'informazione sono tenuti e curati dalla Consulta per l'informazione, nonché i Registri speciali per le figure professionali di Corrispondente Estero (Articolo 14), di Giornalista Inviato presso la Repubblica di San Marino (Articolo 15) e dei Free lance (Articolo 16), ovvero il professionista che svolge attività giornalistica autonoma e non vincolato da rapporto né di dipendenza né di subordinazione.

### **Il prodotto editoriale**

Nel Capo I del Titolo III si definisce sia il prodotto editoriale (Articolo 17) - *inteso come la pubblicazione su carta, su supporto informatico o attraverso la diffusione radiofonica e televisiva di informazioni di interesse pubblico* - sia la sua tutela, cercando di contemperare il diritto alla tutela del prodotto editoriale con il diritto all'informazione (Articolo 18). E' stato inoltre prevista una limitazione al divieto di riproduzione, entro il limite massimo del 15%, rispecchiando la disciplina europea. Limite ritenuto necessario per il corretto svolgimento dell'attività delle biblioteche: in questo modo, infatti, sarà possibile fare fotocopie di materiale a stampa dei nostri giorni, superando il rigido vincolo di poter fotocopiare solo il materiale per il quale sia scaduto il periodo di protezione (50 anni dalla morte dell'autore, per San Marino).

Relativamente ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 18 è importante sottolineare che la parte sanzionatoria della Legge n. 8/1991, in particolare l'art. 118, è stato dichiarato incostituzionale con decisione del Collegio Garante n. 12 del 13 aprile 2005, in quanto ritenuta "spropositata". In conseguenza di ciò l'illecito amministrativo previsto ad oggi non era sottoposto a nessuna sanzione. Motivo per cui si è intervenuti definendo la sanzione.



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

Ulteriore chiarezza andava posta in relazione al deposito legale. La Legge 19 dicembre 1957 n.31 non risulta infatti assolutamente esaustiva in merito all'obbligo per i produttori e distributori di depositare i loro prodotti editoriali presso la Biblioteca di Stato che è a sua volta obbligata a catalogarli e a conservarli, né tanto meno teneva conto dell'evoluzione tecnologica e la data di emanazione è di per se significativa per comprendere la necessità di rivisitare la norma.

L'articolo 31 disciplina le norme di carattere generale, comprese le sanzioni per chi viola gli obblighi previsti e rimanda ad un Regolamento gli aspetti tecnico-pratici necessari a completare la regolamentazione della materia.

### **L'attività editoriale**

Le imprese editrici devono svolgere attività editoriale in modo esclusivo e prevalente. Questo concetto unitamente alla professionalizzazione del settore dell'informazione sono di fatto il filo conduttore del progetto di legge.

In questo senso le testate giornalistiche (Articolo 20) comprese quelle online (Articolo 21) hanno l'obbligo di assumere un giornalista abilitato e di avere un Direttore responsabile abilitato con l'obbligo di iscrizione all'elenco delle testate giornalistiche, solo qualora esercitino questa attività in modo esclusivo o prevalente (Articolo 22).

Il diritto dell'esercizio dell'attività giornalistica è esteso anche a società cooperative di diritto sammarinese.

Quando si intende avviare un'attività editoriale i primi passi sono quelli che caratterizzano l'avvio di qualsiasi attività imprenditoriale.

Il grande dibattito che porta a chiedersi se "l'editore puro è quello che si occupa solo di media oppure può essere considerato puro anche chi pur avendo il pieno controllo di una testata ha trasparentemente interessi in altri settori economici" e le criticità rilevate dalla Commissione di Vigilanza in relazione alle provvidenze, ha portato ad un altro intervento di importante rilevanza, ovvero la definizione di Editori Puri (Articolo 19).

Tenuto conto che ad oggi il concetto di esclusività si ritiene non adeguato all'evolversi del mondo del lavoro, la scelta fatta è quella di considerare tali gli



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

editori (intesi come persone fisiche e persone giuridiche, titolari di licenza, che hanno quale attività prevalente l'attività editoriale) solo se la prevalenza dell'attività editoriale risulta inequivocabilmente dall'oggetto della licenza e dall'oggetto sociale per la persona giuridica, proprio per stabilire con chiarezza che tale attività non sia legata a gruppi finanziari che hanno interessi prevalenti in altri settori.

L'articolo precisa inoltre che le imprese editrici, controllate o partecipate da finanziarie, da fiduciarie o, in percentuale di maggioranza, da imprese che non svolgono quale attività prevalente quella editoriale, non sono editori puri e sono escluse dai benefici previsti dal progetto di legge.

Il progetto di legge identifica inoltre l'Agenzia di Informazione (Articolo 25), intesa come ente giornalistico con lo scopo di vendere notizie ad altri organi di informazione, e l'Ufficio Stampa (Articolo 26).

Tutte le pubblicazioni su siti web che non hanno le caratteristiche delle testate giornalistiche on-line, rientrano nella categoria di Pubblicazioni online (Articolo 27), di cui fanno parte i blog e i social network ritenuti una forma di libera espressione del pensiero. Anche per queste attività "editoriali" svolte su internet si considera responsabile l'estensore dello scritto e qualora non sia identificabile colui che di fatto ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni, ovvero il direttore o l'amministratore del sito web e/o blog.

Partendo dal principio che la ricerca ed il mantenimento del pluralismo sono garantiti sia dalla pluralità dei contenuti editati che da una corretta garanzia di concorrenza tra le imprese, con l'articolo 29 vengono introdotte le regole necessarie ad evitare concentrazioni di imprese editrici attraverso il divieto di posizioni dominanti, gli stessi principi sono garantiti dalla pubblicità sui prodotti editoriali Articolo 30.

### **Interventi a sostegno dell'attività editoriale**

Da un'analisi con gli uffici competenti è emerso che le norme attualmente in vigore prevedono sistemi di sostegno agli organi di informazione non applicati o superati da nuove discipline in materia di impresa e di occupazione.



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

Con l'obiettivo di razionalizzare le provvidenze non si ripropone il meccanismo di contribuzione alla stampa periodica di partiti politici, movimenti e associazioni senza fini di lucro di cui alla Legge 13 febbraio 1998 n.25 e successive modifiche.

Con l'articolo 34 si stabilisce quali sono le imprese ammesse alle provvidenze e quali sono le procedure di ammissione, nonché la documentazione necessaria per la presentazione della domanda tra cui la copia del bilancio dell'impresa, documento non più richiesto invece per l'iscrizione al registro delle imprese.

Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, nel medesimo articolo 34 si ripropone il meccanismo di contribuzione in percentuale sul costo del prodotto editoriale e sul costo derivante dal servizio di fornitura dei notiziari previsto dalle attuali norme nell'ambito della disponibilità di bilancio, fissando però un tetto massimo.

Si stabilisce altresì la struttura del costo editoriale attraverso l'Allegato B, rivedendo sempre nell'ottica della razionalizzazione lo schema predisposto dalla Commissione di Vigilanza, che può essere modificato con Decreto Delegato.

### **Norme transitorie e finali.**

L'ultimo titolo è interamente dedicato alle disposizioni transitorie per gli operatori dell'informazione, per le imprese editrici e le testate giornalistiche, necessarie ad armonizzare la situazione esistente con le disposizioni del progetto di legge.

Si sottolinea la volontà di garantire a chi opera sul territorio sammarinese la possibilità di acquisire l'abilitazione professionale alla professione di Giornalista, prevedendo deroghe per alcuni requisiti per coloro che svolgono l'attività da almeno 2 anni.

Sono inoltre esonerati dal sostenere l'esame per l'abilitazione professionale alla professione di Giornalista chi è regolarmente iscritto ad albi stranieri, i quali sono tenuti a richiedere la Press Card entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma.

Sino alla nomina dell'Autorità Garante per l'Informazione le funzioni di vigilanza restano in capo alla Commissione di Vigilanza.

Un termine è apposto anche affinché le imprese e le testate giornalistiche si adeguino alle nuove disposizioni.



SEGRETERIA DI STATO PER IL  
LAVORO, COOPERAZIONE E INFORMAZIONE

Eccellenze e colleghi Consiglieri,

a conclusione di questa relazione voglio rilevare come questo progetto di legge aspiri a colmare il “vuoto normativo” in materia di editoria e informazione, contribuendo allo sviluppo di tutto il settore che svolge un ruolo fondamentale nell’esercizio della democrazia di ogni Paese.

Confido pertanto che il Consiglio Grande e Generale voglia favorevolmente accogliere l'allegato progetto di legge, nella consapevolezza che, in un momento così delicato per il Paese, la corretta informazione esercitata da professionisti sempre più qualificati sia determinante.

Il Segretario di Stato per il Lavoro,  
Cooperazione e Informazione

*Ivo Belluzzi*

San Marino 13 gennaio 2014/1713 d.F.R.